



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

DECRETO n. 07 del 15.03.2023

OGGETTO: Delega temporanea "interna" limitata alla sola firma (d'ordine del Sindaco) per le carte d'identità a favore del dipendente a tempo indeterminato Del Prete Michele.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso:

- la scrivente Commissione Straordinaria, nominata con DPR del 18/06/2021, pubblicato in GU - Serie Generale n. 170 del 17-07-2021, e insediatasi con Deliberazione n. 1 del 21 luglio 2021, è stata incaricata della gestione del Comune di Marano di Napoli, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 143 del Tuel, ed esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco;
- ai sensi dell'art. 3 co. 1 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228, rubricata "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe;
- ai sensi del successivo comma dell'articolo in parola il Sindaco ha la facoltà di delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune;

Considerato:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Approvazione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, il quale, al comma 1 dell'art. 3, stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno;
- che il Ministero dell'Interno, al fine di pervenire ad una soluzione che consenta una omogeneità di comportamento da parte delle Amministrazioni Comunali, impegnate a risolvere problemi di carattere organizzativo e funzionale in ordine alla necessità di far firmare al Sindaco le carte d'identità, ha emanato la circolare n.4 del 13 maggio 1988, che prevede il ricorso all'applicazione dell'istituto della rappresentanza ove l'incaricato firma "*per o d'ordine del Sindaco*";
- che, pertanto, tale delega è un atto interno che non deve essere inviato in prefettura e non necessita di alcuna accettazione;
- che la "delega per il rilascio della carta d'identità", resta valida fino a revoca espressa e, quindi, non decade automaticamente con la scadenza del mandato del Sindaco o con la sua rimozione.

Atteso:

- che il Servizio Demografico, già carente di personale, in seguito all'assenza prolungata di una unità di personale addetta agli sportelli dell'Anagrafe, ha difficoltà a coprire i servizi da rendere ai cittadini, in particolare relativamente al rilascio delle carte d'identità;

Dato atto che il dipendente Michele Del Prete Cat. B, inquadrato nella qualifica professionale di Applicato d'ordine, in servizio presso i Servizi Demografici –Ufficio Anagrafe, già delegato con Decreto sindacale n. 17 del 09.03.2022 alle funzioni previste dalle norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, risulta in possesso della necessaria competenza professionale e, quindi, idonea a ricevere la delega per le funzioni di firma ("*per o d'ordine del Sindaco*") delle carte d'identità;

Ritenuto:

- di delegare le funzioni di firma ("*per o d'ordine del Sindaco*") delle carte d'identità e foto autenticate, al dipendente Michele Del Prete, Cat. B, in servizio presso l'Ufficio Anagrafe;

Visti:

- l'art. 3 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- la Circolare del Ministero dell'Interno MIACEL 13 maggio 1988, n. 4, con la quale, in assenza di specifica previsione normativa, si ritiene applicabile l'istituto della rappresentanza nel rilascio della carta d'identità al fine del conferimento di delega da parte del Sindaco;
- L. 24 dicembre 1954, n. 1228
- D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- il vigente Statuto Comunale;

DECRETA

1. Di conferire la delega per le funzioni di firma ("*per o d'ordine del Sindaco*") delle carte d'identità, al dipendente di ruolo Del Prete Michele, Applicato – Cat. B – in servizio presso l'ufficio Anagrafe;
2. Di dare atto che il presente provvedimento:
 - a) non comporta alcuno spostamento dell'ordine delle competenze stabilito dall'ordinamento giuridico, trattandosi, in pratica, di delega interna e limitata alle sole funzioni riportate al precedente punto 1);

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato all'interessato, nonché al Segretario Comunale;
che venga affisso all'Albo pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Basilicata-Garramone-Antonetti)